

(N. 274)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1949

Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali.

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre la legislazione vigente ha accordato delle indennità di carica ai Sindaci ed agli Assessori dei Comuni, ha finora trascurato di provvedere a quelle che dovrebbero spettare ai Presidenti ed ai membri delle Deputazioni provinciali.

Sembra ingiusta simile omissione, data la importanza delle funzioni di quegli amministratori, mentre è conforme ai principi democratici, universalmente accolti, il rendere accessibili anche ai meno abbienti tutte le pubbliche cariche.

In fatto quasi tutte le Deputazioni provinciali si sono attribuite degli assegni, ma questi ultimi, pure approvati dalle Giunte provinciali amministrative, non hanno tuttora conseguito l'adesione ministeriale.

L'argomento è stato studiato dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ma quest'ultimo Dicastero ritiene che la materia debba essere disciplinata da apposita legge.

Perdurando gli indugi e protraendosi una situazione che non è certo normale, è da prendersi in considerazione l'opportunità della ini-

ziativa parlamentare, che affretti la soluzione del problema.

Vi è chi vorrebbe rinviare la materia alla futura legge generale che regolerà l'intera amministrazione dell'ente Provincia; ma è ovvio che nulla impedirà di introdurre in tale legge quelle norme che già fin d'ora fossero deliberate, mentre esse permetterebbero di sistemare attualmente le spettanze di amministratori che, dopo quattro anni di lavoro, vedono ormai imminente il termine della loro attività.

Questa è la ragione della presente proposta di legge.

È opportuno anzitutto fissare il principio della retribuzione.

Quanto alla misura, non si esige certo che essa rappresenti il compenso integrale del tempo e del lavoro prestato dai componenti le Deputazioni, dovendosi nella valutazione tener conto di un senso doveroso di sacrificio indirizzato al pubblico bene.

E poichè l'attività delle Deputazioni è diversa secondo la maggiore o minore impor-

tanza delle singole circoscrizioni e in quelle più popolate le Amministrazioni hanno moltiplicato le istituzioni di assistenza, di istruzione, di cultura e perfino di ospedalizzazione, è opportuno che si tenga conto, nella misura della indennità, della importanza delle diverse Province e dei singoli bilanci.

Tuttavia non sembra opportuno fissare per legge categorie e cifre, perchè, anche a prescindere da altre considerazioni, la fluttuazione del valore della moneta potrebbe esigere revisioni.

È poi giusto sottoporre le singole determinazioni al controllo della Giunta provinciale

amministrativa, sia perchè ciò è richiesto anche per le indennità comunali, sia perchè è bene eliminare il sospetto che le singole Amministrazioni non si attengano ad una esatta proporzione e considerino con minore attenzione la situazione dei loro bilanci.

Infine sembra equo attribuire effetto retroattivo alle disposizioni della legge, rapportandole all'inizio della carica, in aderenza alla realtà del lavoro compiuto.

Tali sono le giustificazioni del progetto di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le funzioni di Presidente e di componente la Deputazione provinciale danno diritto ad una indennità di carica.

### Art. 2.

Questa viene fissata dalle stesse Deputazioni con riguardo alla entità della popolazione della Provincia ed alle risultanze del bilancio.

### Art. 3.

Le deliberazioni relative sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed hanno applicazione dal giorno di inizio delle singole funzioni amministrative.